

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2867

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MANZI, ALBERTINI, SALVATO,
RIPAMONTI, MARINO, BEDIN, MARCHETTI, TAPPARO,
CAPONI, RUSSO SPENA, CARCARINO, BERGONZI e CÒ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 NOVEMBRE 1997

Modifica del trattamento fiscale degli assegni corrisposti
al coniuge

ONOREVOLI SENATORI. — Siamo chiamati ad assistere, in una realtà quale quella odierna, a profondi mutamenti del tessuto sociale ascrivibili ad un crescente fenomeno di frammentarizzazione dei nuclei familiari.

Il trattamento fiscale degli assegni familiari, corrisposti al coniuge a seguito di separazione legale ed effettiva, ovvero di scioglimento o annullamento del matrimonio, è un elemento che può produrre riflessi, ancorchè dal punto di vista erariale, anche e soprattutto dal punto di vista socio-economico.

Le conseguenze socio-economiche più dirette derivanti dallo scioglimento del nucleo familiare sono rappresentate da una sostanziale riduzione del benessere di entrambi i coniugi, dovuta soprattutto al venir meno delle sinergie che l'economia domestica, nonchè la convivenza, riescono a realizzare.

A questo fenomeno si aggiunga, poi, che tale riduzione di ricchezza colpisce soprattutto i componenti familiari più deboli economicamente, e specialmente la prole.

Il compito di mantenere e di accudire la prole è affidato, nella stragrande maggioranza dei casi, alla madre che non necessariamente rappresenta il componente del nucleo familiare con reddito più elevato.

La riduzione del benessere subita dai coniugi singolarmente considerati, da un lato, ed il maggior onere del mantenimento economico della prole che non ricade necessariamente sul coniuge più agiato, dall'altro, sono elementi che comportano un profondo mutamento, *in peius*, della situazione economica familiare.

In questo contesto, gli assegni familiari dovrebbero rappresentare una misura compensativa, riconosciuta da un coniuge all'al-

tro, per attenuare l'ampiezza del cambiamento di *status*.

Purtroppo gli assegni familiari non sempre riescono a svolgere la loro funzione compensativa soprattutto allorquando il nucleo familiare di partenza già vive una situazione di indigenza. Infatti, laddove un coniuge può assicurare solamente una ridottissima partecipazione al mantenimento dei figli nonchè dell'altro coniuge, gli effetti negativi della separazione ricadono soprattutto sui primi.

In tale contesto, il prelievo fiscale, seppure informato a criteri di proporzionalità, appare iniquo giacchè interviene in una situazione già disagiata.

Sulla base di tali considerazioni sostanziali di carattere eminentemente socio-economico, ci siamo sentiti in dovere di accorrere in aiuto soprattutto degli strati inferiori di reddito utilizzando la leva fiscale.

La norma contenuta all'articolo 1 è dunque volta a sollevare i componenti più deboli del nucleo familiare dall'onere fiscale prevedendo per essi una esenzione d'imposta entro una soglia minima.

Contemporaneamente all'articolo 2 viene esclusa, per la stessa misura, la deducibilità di tali assegni per il coniuge che invece è tenuto a corrisponderli.

L'applicazione della norma in questione non si tradurrà in termini di maggiori uscite per il bilancio dello Stato, bensì in maggiori entrate, posto che il differenziale tra l'aliquota d'imposta marginale applicata al coniuge più agiato tenuto a corrispondere gli assegni (a cui si nega la deduzione) e quella applicata al coniuge che riceve l'assegno (a cui si concede l'esenzione) è, nella stragrande maggioranza dei casi, positivo. Ciò comporta un effetto positivo per le entrate erariali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 48, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente periodo: «Gli assegni periodici corrisposti al coniuge, compresi quelli corrisposti per il mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 3.600.000».

Art. 2.

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *c*), del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole «da provvedimenti dell'autorità giudiziaria» sono aggiunte le seguenti: «per la parte eccedente lire 3.600.000».

